

OGGETTO: Decreto Legge n. 65/2021 – Aggiornamento del cronoprogramma sulle riaperture

Il D.L. n. 65/2021, in vigore da ieri 18 maggio, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, prevede importanti novità in ordine al c.d. "cronoprogramma delle riaperture" definito con il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 (c.d. "Riaperture") e modifica le disposizioni in materia di scenari di rischio delle Regioni di cui all'art. 1 del D.L. del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con legge n. 74/2020. In particolare, per quel che più interessa il settore rappresentato, si prevede che:

- nelle **zone bianche** permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo u.s. e dal D.L. "Riaperture" e non si applicano le limitazioni orarie sugli spostamenti previste per le zone c.d. "gialle".
- nelle **zone gialle**
 - **dal 18 maggio:**
 - **le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, potranno proseguire fino alle ore 23** (dal 7 giugno il servizio sarà possibile fino alle 24.00 e, dal 21 giugno p.v., non vi saranno limitazioni orarie);
 - permane il limite delle **quattro persone al tavolo (cartello)**, salvo che siano tutti conviventi;
 - restano consentiti i servizi di *delivery* e *take away*; permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
 - restano consentite le attività delle **mense e del catering continuativo su base contrattuale**;
 - **restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio** e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - restano sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all'aperto o al chiuso.
 - **dal 22 maggio:**
 - **tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie potranno restare aperti al pubblico anche nelle giornate festive e prefestive**;
 - potranno riaprire gli **impianti nei comprensori sciistici**, nel rispetto delle linee guida di settore.
 - **dal 1° giugno:**
 - **le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso**, sempre nel limite massimo di 4 persone se non conviventi, nel rispetto dei seguenti orari:
 - I. dal 1° al 6 giugno dalle 5 alle 23.00;
 - II. dal 7 al 20 giugno dalle 5 alle 24.00;
 - III. dal 21 giugno, senza limitazioni orarie.
 - **dal 15 giugno:**
 - torneranno a esser **consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose**, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle "certificazioni verdi Covid-19";
 - sarà consentito lo svolgimento in presenza di **fiere**.

In ordine alle "certificazioni verdi" si fa presente che esse attestano alla documentazione attestante:

- i) **l'avvenuta vaccinazione** contro il SARS-Co-V-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ma che ora può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- ii) la **guarigione dal SARS-Co-V-2**: con validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione (cessazione dell'isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
- iii) effettuazione di un **test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus SARS-Co-V-2: con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

➤ **dal 1° luglio:**

- potranno **riaprire sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno dei locali adibiti ad attività differenti;**
 - saranno consentiti **convegni e congressi.**
- nelle **zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:**
 - per le **attività dei servizi di ristorazione** sono consentiti **solo i servizi di delivery** (senza restrizioni orarie) e **take away** (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
 - permane il **divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.**

Questa notte è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117/2021, il D.L. 18 maggio 2021, n. 65 (allegato), **in vigore già a partire da ieri, martedì 18 maggio**, recante *“misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*. Con tale atto normativo il Governo aggiorna il cronoprogramma sulla graduale riapertura delle attività economiche, disponendo, tuttavia, che continuino ad applicarsi, fatto salvo quanto diversamente disposto con il provvedimento in commento, le disposizioni di cui al DPCM dello scorso 2 marzo (cfr. circolare Fipe n. 42/2021) e al D.L. n. 52/2021, c.d. *“Riaperture”* (cfr. circolare Fipe n. 73/2021).

Pertanto, fino al prossimo 31 luglio 2021, salvo nuovi provvedimenti, il regime giuridico concernente le misure anticovid-19 è dettato dal combinato disposto dei seguenti provvedimenti:

- DPCM 2 marzo 2021 (d'ora in avanti *“DPCM”*);
- D.L. n. 52/2021, (d'ora in avanti *“Riaperture”*);
- D.L. n. 65/2021, (d'ora in avanti *“Riaperture-bis”*).

Al fine di agevolare la lettura di tale quadro normativo, di seguito vengono riassunti i profili di maggior interesse per il comparto.

I. Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca

Il Provvedimento **non apporta modifiche di rilievo** alla disciplina relativa alla zona bianca (art. 7 DPCM), limitandosi a precisare che in tale zona non si applicano i limiti orari agli spostamenti (art. 1, comma 5).

Allo stato, dunque, per i territori che, in virtù di un livello di rischio basso, saranno collocati in tale zona:

- **cessano di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività** disciplinate al Capo III del DPCM, **relative alla zona gialla**, ma continueranno ad essere in vigore le generali misure di prevenzione del contagio (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i Protocolli e/o linee guida;
- **restano sospesi** gli eventi che implicino **assembramenti in spazi chiusi o all'aperto**, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché **le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso**, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Sul punto è bene sottolineare che il *“Riaperture-bis”*, sotto il profilo della sospensione delle manifestazioni fieristiche e congressuali, non sembra aver risolto la discrasia secondo cui tali eventi risultano ancora vietati in zona bianca, a basso rischio pandemico, mentre sono autorizzati in zona gialla, che presenta un rischio pandemico superiore, ai sensi dell'art. 7 del *“Riaperture”*, rispettivamente dal 15 giugno p.v. e dal 1° luglio 2021. A tal proposito, la Federazione ha

avviato le opportune interlocuzioni con le Istituzioni competenti affinché venga risolta tale evidente incongruenza.

Permane altresì la previsione secondo cui spetta a un Tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero della salute, il compito di verificare il permanere delle condizioni che consentono la collocazione dei territori nella predetta fascia di rischio, e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

II. Misure di contenimento del contagio applicabili in zona gialla

Come anticipato, il decreto legge in commento prevede importanti novità in merito al regime giuridico concernente i territori collocati in zona gialla. Per quanto riguarda la specifica regolamentazione di settore, si tengano presente le seguenti indicazioni:

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Permane efficace la disciplina recata dall'art. 4, comma 1 del "Riaperture", ai sensi della quale, in zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, **con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti**. In forza della nuova disciplina sugli spostamenti dettata dal provvedimento da ultimo emanato (art. 1 "Riaperture-bis"), le attività all'aperto potranno essere fornite nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- i. dal 18 maggio al 6 giugno dalle 5.00 alle 23.00;
- ii. dal 7 al 20 giugno dalle 5.00 alle 24.00;
- iii. dal 21 giugno non vi saranno limitazioni orarie.

È bene precisare che, come stabilito con nota del Ministero dell'Interno dello scorso 24 aprile, la norma va interpretata nel senso di ritenere precluso il consumo al bancone all'interno dei locali, mentre rimane possibile il "servizio al banco" in presenza di "strutture" che consentono la consumazione all'aperto (sul punto si rinvia alla circolare Fipe n. 74/2021 e alle [FAQ](#) pubblicate sul sito FIPE).

Inoltre, per effetto del permanere dell'efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM (art. 27) e nel "Riaperture" (art. 4, comma 1), sembra ragionevole ritenere che:

- il **consumo al tavolo** rimanga consentito per un **massimo di 4 persone**, salvo che siano tutti conviventi;
- rimangono consentiti il *delivery* (senza restrizioni orarie) e il *take away* (sembra ragionevole che il relativo limite orario, fissato alle ore 22.00 dalla norma contenuta nel DPCM, possa anch'esso ritenersi in via interpretativa ancorato alla nuova disciplina dei limiti orari agli spostamenti, e quindi consentito, allo stato fino alle 23. Tuttavia, sul punto si attende un chiarimento ufficiale da parte delle Autorità competenti);
- resti fermo l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nello stesso**, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (sul punto, cfr. circolare Fipe n. 155/2020 – cfr. [Cartello FIPE](#));
- restano oggetto di divieto, come affermato dal Ministero dell'Interno con Circolare dello scorso 7 maggio (cfr. circolare Fipe n. 84/2021), sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario (fatta salva la possibilità di consentire il consumo di cibi e bevande presso i tavoli all'aperto delle attività);
- occorre **rispettare i protocolli e le linee guida di settore**. Sul punto è bene ricordare che, come comunicato con circolare Fipe n. 77/2021, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 28 aprile ha approvato le nuove [linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali](#), che disciplinano anche il settore della ristorazione (cfr. [check list ristorazione e cerimonie](#) elaborata dagli uffici). Sul punto, il "Riaperture-bis", all'art. 12 prevede che i protocolli e linee guida disciplinanti le misure di prevenzione applicabili ai diversi settori siano d'ora in poi adottati e aggiornati con Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

- continuano a esser **consentite senza limiti di orario** le attività delle **mense** (codice ATECO 56.29.1) e il **catering continuativo su base contrattuale** (codice ATECO 56.29.2), con l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sulla possibilità di fornire tale servizio da parte delle attività di pubblico esercizio, si ritiene ancora valido quanto stabilito dal Ministero dell'Interno con riferimento al quale si rinvia alla circolare Fipe n. 14/2021);
- restano comunque **aperti** (quindi senza limitazioni orarie) **gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti**, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Ai sensi dell'art. 2 del "Riaperture-bis", a partire dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Dunque:

- dal 1° al 6 giugno dalle 5.00 alle 23.00;
- dal 7 al 20 giugno dalle 5.00 alle 24.00;
- dal 21 giugno non vi saranno limitazioni orarie.

Rispetto alla disciplina previgente (recata dall'art. 4, comma 2 del "Riaperture", di fatto abrogato), è bene considerare che:

- non v'è più il riferimento al consumo al tavolo. Dunque, a partire dal 1° giugno sarà consentito anche il consumo al banco all'interno dei locali;
- non è più presente la limitazione oraria delle ore 18.00.

Anche in questo caso occorrerà rispettare le misure di prevenzione di cui alle linee guida della conferenza delle Regioni, e potranno sedere allo stesso tavolo solo 4 persone contemporaneamente, salvo che appartengano allo stesso nucleo di convivenza.

• **Spettacoli aperti al pubblico**

Non ha subito modifiche la disciplina relativa agli spettacoli aperti al pubblico recata dall'art. 5 del "Riaperture".

Pertanto, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto **continueranno a esser consentiti**, nel rispetto delle misure previste nelle linee guida di settore, nonché delle seguenti:

- esclusivamente con **posti a sedere** preassegnati;
- dovrà esser assicurato il **distanziamento di almeno un metro**, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
- la **capienza consentita non può essere superiore al 50%** di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori **non può essere superiore a 1.000** per gli spettacoli all'aperto e a **500** per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Si resta in attesa di un riscontro da parte delle Autorità competenti già sollecitate dalla Federazione circa la possibilità di consentire lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all'interno di spazi adibiti a discoteche atteso che la norma utilizza l'ampia formula *"in altri locali o spazi anche all'aperto"*.

• **Discoteche**

Risulta confermata, altresì, la **sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso** (art. 5 "Riaperture" e art. 16, comma 1 DPCM).

• **Feste, banqueting e catering**

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "Riaperture-bis", a partire **dal prossimo 15 giugno, in zona gialla, torneranno a esser consentite, anche al chiuso, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, alla duplice condizione che:**

- i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9 del "Riaperture" (cfr. sez. VI);

- che siano rispettate le specifiche misure di prevenzione stabilite nei protocolli e nelle linee guida di settore.

Fino alla data sopra indicata, rimane confermato il **divieto di svolgimento di feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, stabilito dall'art. 16, comma 2 del DPCM. Tale divieto, inoltre, è destinato a proseguire anche oltre il 15 giugno 2021, nei territori che saranno collocati in zona arancione o rossa.

- **Fiere, convegni e congressi, sagre, riunioni private e cerimonie pubbliche**

Il provvedimento in commento non apporta modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 7 del "Riaperture" - che rimane, pertanto, efficace – in base alla quale, **in zona gialla**:

- **a partire dal 15 giugno**, sarà consentito lo svolgimento in presenza di **fiere**, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, e, anche in data anteriore, sarà possibile svolgere le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Ferme restando le specifiche limitazioni previste in relazione ai territori esteri di provenienza, è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle suddette fiere. I protocolli e le linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cfr. *infra*);
- **a decorrere dal 1° luglio**, saranno altresì consentiti **convegni e congressi**, sempre a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida.

Non essendo diversamente disciplinato dal provvedimento in commento, **si ritiene, invece, che conservi efficacia l'art. 16 del DPCM nella parte in cui stabilisce il divieto di sagre.**

- **Centri commerciali nelle giornate festive e prefestive**

Ai sensi dell'art. 3 del "Riaperture-bis", a partire dal prossimo **22 maggio**, in zona **gialla**, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, sempre nel rispetto dei relativi protocolli di settore.

Per quel che concerne la zona arancione e rossa, permane la disciplina previgente, recata dall'art. 26, comma 2 del DPCM, secondo cui, nelle giornate festive e prefestive dovranno continuare a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie (sulle diverse interpretazioni fornite in merito alla possibilità o meno, per quel che concerne i pubblici esercizi, di effettuare perlomeno il servizio d'asporto e di *delivery*, cfr. il *position paper* allegato alla circolare Fipe n. 42/2021).

- **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**

L'art. 7 del "Riaperture-bis" prevede, con riferimento alla zona **gialla**, la riapertura, **a partire dal prossimo 1° luglio**, di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (che restano invece sospese in zona arancione e rossa).

- **Chiusura di strade e piazze**

Confermata, inoltre, la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, consentendo l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 11, comma 1, DPCM).

- **Cartello affluenza massima locali**

Rimane, altresì, vigente l'obbligo, stabilito dall'art. 11, comma 2 del DPCM, per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (cfr. [cartello Fipe](#)).

- **Impianti nei comprensori sciistici**

L'art. 6 del "Riaperture-bis" prevede la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici già a partire dal prossimo 22 maggio, nel rispetto delle linee guida di settore.

III. Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione e rossa

Il D.L. in commento non apporta modifica al regime giuridico applicabile nelle **zone arancioni e rosse** concernente le attività rappresentate dalla Federazione:

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Nelle zone arancioni e rosse, ai sensi degli artt. 37 e 46 del DPCM:

- restano **sospese le attività dei servizi di ristorazione**, restando tuttavia **consentiti il *delivery*** (senza restrizioni orarie) e il ***take away*** (fino alle 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) è confermato l'obbligo di sospendere l'asporto alle 18.00;
- restano inoltre consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e del catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2) – cfr. circolare Fipe n. 14/2021;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

- **Altre attività**

Con riferimento alle altre attività, nelle zone arancioni e rosse permane il **divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi**, la sospensione delle **attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, nonché la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

IV. Disciplina degli spostamenti

Con riferimento alla disciplina degli spostamenti, si segnala la modifica concernente il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute che la disciplina previgente prevedeva a partire dalle 22.00 fino alle 5.00. Il "Riaperture-bis", all'art. 1, prevede che tale divieto:

- **a partire da ieri, 18 maggio, e fino al prossimo 6 giugno** si applichi **dalle 23.00 alle 5.00** (comma 1);
- **dal 7 al 20 giugno**, si applichi **dalle 24.00 alle 5.00** (comma 2);
- **dal 21 giugno p.v.** sia completamente **abolito**.

Tuttavia il Ministero della Salute, con propria Ordinanza, conserva la facoltà di stabilire dei limiti orari agli spostamenti diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2.

Quanto alle ulteriori disposizioni in materia di spostamenti resta confermato che:

- sono consentiti, senza restrizioni, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano **nelle zone bianca e gialla** (art. 1, comma 2, "Riaperture");
- gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati **in zona arancione o rossa** sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche **ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19** (art. 2, comma 1, "Riaperture", cfr. *infra*);

- **fino al 15 giugno 2021**, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (allo stato quindi solo tra le ore 5:00 e le ore 23:00) e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 18 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti continuano a essere vietati nei territori collocati in zona rossa (art. 2, comma 2, “Riaperture”).

V. Modifica dei parametri per gli scenari di rischio

L’art. 13 del “Riaperture-bis”, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, ridisegna il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano le Regioni e le Province autonome, attribuendo valore primario al parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva, nonché a quello del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Tuttavia, fino al 16 giugno p.v. il monitoraggio verrà effettuato sulla base dei criteri previsti, nel regime previgente, dall’art. 1 del D.L. n. 33/2021, nonché da quelli nuovi, chiarendo espressamente che in caso di discordanza le regioni saranno collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

VI. Certificazioni verdi

Con riferimento alla disciplina delle cc.dd. “certificazioni verdi COVID-19”, occorre fare riferimento all’art. 9 del “Riaperture”, che ha previsto 3 diverse certificazioni comprovanti:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- b) la guarigione dall’infezione;
- c) l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

L’art. 14, comma 1, del “Riaperture-bis” estende da 6 a 9 mesi la validità della certificazione di cui alla lettera a), e stabilisce che la stessa possa essere rilasciata non solo al termine del ciclo di vaccinazione, ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In questo caso, la certificazione ha validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Restano ferme la validità di 6 mesi, per la certificazione di cui alla lett. b) (guarigione), e di 48 ore, per la certificazione di cui alla lettera c) (test con risultato negativo).

VII. Monitoraggio e sanzioni


L’esecuzione e il monitoraggio delle misure di contenimento, resta di **competenza delle Prefetture locali** (art. 55, DPCM) che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro - per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - e, ove occorra, delle forze armate.

È bene infine ricordare che i **trasgressori** delle disposizioni previste dai provvedimenti citati, **potranno esser puniti** ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro** e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la **sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni**. Inoltre, permane l’astratta configurabilità di **gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p.** (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

Gli Uffici continueranno a fornire tempestive informazioni in ordine a eventuali sviluppi sui provvedimenti segnalati e restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 84/2021 Circolare Fipe n. 74/2021 Circolare Fipe n. 73/2021 Circolare Fipe n. 70/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 48/2021 Circolare Fipe n. 42/2021 Circolare Fipe n. 14/2021 Circolare Fipe n. 9/2021 Circolare Fipe n. 1/2021 Circolare Fipe n. 205/2020		aperture; sospensione attività; servizi di ristorazione; cerimonie; discoteche; mense; <i>delivery</i> ; <i>take away</i> ; zona bianca; zona gialla; zona arancione; zona rossa; certificazioni verdi